

DIFFERENZE RETRIBUTIVE: non spettano se la sostituzione nell'incarico di dirigente avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. CIVILE – DEL 20.03.2019, N. 7863

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente sanitario di 1° livello, dipendente da un'Azienda sanitaria locale campana, ha svolto per il periodo 18.4.1998 – 15.3.2005, le mansioni di responsabile di struttura complessa presso altra struttura della stessa azienda sanitaria.

L'Amministrazione di detta Asl ha respinto la richiesta del predetto volta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive ed, in particolare, alle indennità di posizione e di risultato previsto dal CCNL, al netto di quanto dal medesimo percepito ai sensi dell'art. 18 del ccnl 1998/2001, per cui il sanitario si è rivolto al Tribunale, che ha però rigettato la sua domanda.

Avverso la Sentenza del Tribunale il suindicato sanitario ha proposto appello presso la Corte territoriale ed a seguito della conferma negativa della stessa Corte ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe omesso di individuare la sua corretta posizione sulla quale aveva fondato la sua pretesa economica caratterizzata da un incarico di responsabilità di struttura complessa svolto al di fuori del procedimento di copertura del posto vacante ed oltre i limiti di tempo ordinariamente previsti.

In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente ai sensi dell'art. 18 del ccnl 8.6.2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine dei sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.

Le considerazioni sopraindicate hanno indotto la Corte di Cassazione a non condividere il diverso orientamento espresso da Cass. 6 luglio 2015, n. 13809, pronuncia, questa, rimasta isolata e superata da altre varie decisioni succedutesi nel tempo (Cass. 29 novembre 2018, n. 30913; Cass. 3 settembre 2018, n. 21565; Cass. 6 novembre 2018, n. 28243; Cass. 5 novembre 2018, n. 28151; Cass. 2 novembre 2018, n. 28030; Cass. 19 aprile 2017, n. 9879; Cass. 15 gennaio 2016, n. 584; Cass. 24 luglio 2015, n. 15577; Cass. 3 agosto 2015, n. 16299).

Con sentenza del 20.03.2019, n. 7863 la Corte di Cassazione, sez. civile, ha quindi confermato la sentenza della Corte di Appello ed ha respinto la domanda del ricorrente.